

Accoglimento totale del 11/01/2021
Repert. n. 15/2021 del 12/01/2021
RG n. _____

in persona del legale rapp.te pro tempore, con Sede in

Via _____ (PEC Mail: _____)

C.F./P.IVA: _____ di provvedere alla cancellazione immediata della segnalazione del nominativo dei ricorrenti presso la Centrale Rischi della Banca d'Italia e/o presso altra banca dati ed ogni altro provvedimento che sarà ritenuto più idoneo ad assicurare, provvisoriamente, gli effetti della decisione sul merito dell'instaurando giudizio.

Con vittoria di spese e competenze di lite, da distrarsi a favore del sottoscritto art. 112 c.p.c.

*Per il resistente

_____ come in comparsa di costituzione e risposta:

_____ come in epigrafe rappresentata, difesa e domiciliata - preannunciando che chiederà il rigetto di tutte le domande che la ricorrente avanzerà nel giudizio di merito contro di essa - ritiene che non sussistano i presupposti per l'accoglimento della domanda cautelare di eliminazione della segnalazione, rimettendosi comunque alle valutazioni ritenute di giustizia".

MOTIVI DELLA DECISIONE

Premesso

* _____ (di seguito _____) proponeva innanzi al

Tribunale di La Spezia ricorso ex art. 700 cpc nei confronti di _____

_____ (di

seguito _____).

**Il ricorrente esponeva in fatto quanto segue.

_____ e _____ concludevano in data 17.11.2008 contratto di mutuo fondiario per l'importo complessivo di Euro 1.700.000,00.

2

Firmato Da: GA GGIOLI GABRIELE GIOVANNI Emesso Da: RUBAPEC S.P.A. - NG CA 3 - Serial#: 6e2663b6e9865116b6b4b3b3197b14



Accoglimento totale del 11/01/2021
Repert. n. 15/2021 del 12/01/2021

In corso di esecuzione del contratto sorgeva contestazione tra le parti circa la legittimità degli interessi pattuiti a favore di

nel dicembre 2018 segnalava il nominativo d' alla Centrale Rischi della Banca d'Italia con apposizione a sofferenza.

nell'anno 2019 promuoveva innanzi al Tribunale di Lucca azione giudiziaria volta all'accertamento della nullità parziale del contratto nonché alla condanna di alla restituzione di quanto indebitamente percepito (procedimento n. 1175/2019 RG del Tribunale di Lucca). Il Tribunale di Lucca, con sentenza n. 476/2020, accertava la nullità parziale del contratto di mutuo fondiario relativamente alla pattuizione in punto di quantificazione degli interessi, calcolava in Euro 78.259,46 l'indebito percepito dalla banca, e conseguentemente escludeva essersi verificata qualsiasi risoluzione del contratto in quanto nessuna morosità è imputabile a

**Il ricorrente deduceva in diritto quanto segue.

intende promuovere azione risarcitoria extracontrattuale ex art. 2043 cc nei confronti di per il risarcimento dei danni subiti per effetto della segnalazione presso la Centrale Rischi della Banca d'Italia, ed il Tribunale di La Spezia è territorialmente competente rispetto all'azione risarcitoria ex art. 20 cpc considerato che il danno si è verificato a Sarzana coincidente con il luogo in cui è stato concluso il contratto, ovvero luogo rientrante nel circondario del Tribunale di La Spezia.

I presupposti della tutela cautelare d'urgenza per la cancellazione della segnalazione di alla Centrale Rischi della Banca d'Italia con apposizione a sofferenza effettuata da nel dicembre 2018 sono presenti nel caso di specie.

In punto di *fumus boni iuris* ricorre l'illegittimità della segnalazione per plurimi motivi: insussistenza della morosità di considerato il contenuto della sentenza n. 476/2020 del Tribunale di Lucca; mancata osservanza dell'obbligo di preavviso della



Accoglimento totale del 11/01/2021
Repart. n. 15/2021 del 12/01/2021
RG n.

segnalazione previsto dalla Circolare 139/1991 della Banca d'Italia; insussistenza dello stato di insolvenza di [redacted] considerato che [redacted] è proprietaria di immobili con valore di oltre Euro 5.000.000,00 e percepisce affitti mensili per circa Euro 25.000,00.

In punto di *periculum in mora* la segnalazione a sofferenza presso la Centrale Rischi della Banca d'Italia impedisce a [redacted] di conseguire nuovi finanziamenti e la espone al rischio della revoca di quelli già concessi, conseguendone il pericolo dell'interruzione dell'attività aziendale.

**Il ricorrente chiedeva al Tribunale di ordinare a [redacted] di provvedere alla cancellazione immediata della segnalazione del nominativo di [redacted] presso la Centrale Rischi della Banca d'Italia.

*Si costituiva in giudizio

[redacted] esponeva quanto segue.

***La sentenza del Tribunale di Lucca n. 476/2020 ha rilevato a norma dell'art. 117 co. 7 D.Lgs. 385/1993 l'indeterminatezza del tasso di interesse pattuito nel contratto di mutuo e lo ha sostituito con il tasso legale emergendo pertanto un indebito percepito dalla banca pari ad Euro 78.259,46, ma ha comunque respinto la domanda di rimborso svolta da [redacted] in quanto il credito restitutorio della società verso la banca è compensato dal maggiore credito della banca verso [redacted] corrispondente all'importo complessivo delle rate scadute sino alla data della pronuncia della sentenza. In ogni caso la sentenza non è passata in giudicato, e risulta allo stato priva di efficacia esecutiva trattandosi di pronuncia di mero accertamento.

***Le difficoltà economiche di [redacted] emergono in ragione di plurimi elementi.



Accoglimento totale del 11/01/2021
Repart. n. 15/2021 del 12/01/2021
RG n.

In primo luogo nell'ottobre 2016 è comparsa sui registri dell'Agenzia del Territorio ipoteca sui beni immobili di . di Euro 63.579,00 a favore di Equitalia spa (oggi Agenzia delle Entrate Riscossione).

In secondo luogo ha prestato nei confronti di fideiussione a favore della società ed il Tribunale di La Spezia con decreto ingiuntivo n. 343/2016 ha ingiunto alle due società il pagamento di Euro 299.889,84, mentre nel giudizio di opposizione avverso il decreto ingiuntivo promosso da (procedimento n. con udienza di precisazione delle conclusioni fissata al 23.12.2020) è stata svolta consulenza tecnica d'ufficio che ha confermato la legittimità del credito di eccezione fatta per l'importo di Euro 19.918,73 (Euro 19.520,86 per interessi usurari, ed Euro 397,898 per interessi anatocistici non dovuti).

In terzo luogo, in base alle risultanze della Centrale Rischi della Banca d'Italia, nel mese di dicembre 2018 era debitore per circa Euro 352.000,00 nei confronti di nonché per Euro 340.000,00 nei confronti di

In quarto luogo, i bilanci di riferiti agli anni 2016, 2017, 2018, 2019 evidenziano una costante differenza negativa tra la capacità di autofinanziamento (intesa come insieme delle entrate finanziarie) della società e gli impegni rateali annuali per restituire le quote di capitale ai vari istituti bancari con i quali sono in corso finanziamenti.

non ha mai assolto all'obbligo di comunicare a il suo titolare effettivo, trattandosi di società con unico socio a sua volta costituito da altra società (GG srl) detenuta al 90% da società fiduciaria, nonostante i solleciti formulata da in osservanza della normativa volta al contrasto del riciclaggio.

***La segnalazione, da parte dell'intermediario, del nominativo del debitore (che sia parte di rapporto bancario in sofferenza) alla Centrale Rischi della Banca d'Italia costituisce



Accoglimento totale del 11/01/2021
Repart. n. 15/2021 del 12/01/2021
RG n.

obbligo in capo all'intermediario medesimo (nel caso di specie _____ al fine del perseguimento degli obiettivi a tutela dei quali la Legge ha istituito la Centrale Rischi della Banca d'Italia, ovvero il corretto funzionamento e l'efficienza del sistema bancario (in particolare escludendo l'erogazione di finanziamenti a soggetti non in grado di restituirli).

La segnalazione effettuata da _____ alla Centrale Rischi della Banca d'Italia nel dicembre 2018 del nominativo di _____ con appostazione a sofferenza è corretta considerata l'incapacità strutturale di _____ di adempiere il proprio debito derivante dal contratto di mutuo fondiario concluso con _____

_____ non ha dimostrato i danni subiti per effetto della segnalazione presso la Centrale Rischi della Banca d'Italia di cui deduce l'illegittimità e chiede la cancellazione.

_____ chiedeva il rigetto del ricorso promosso da _____

*All'udienza del 21.10.2020 il Giudice concedeva alle parti termini per memorie difensive.

_____ depositava memoria in data 30.10.2020 nella quale reiterava le difese del ricorso introduttivo, evidenziando altresì che tutte le esposizioni debitorie a suo carico diverse da quella di cui al mutuo fondiario correlata alla segnalazione alla Centrale Rischi della Banca d'Italia rimangono irrilevanti, trattandosi di debiti oggetto di composizione bonaria con il creditore (così il debito verso Equitalia spa, oggi Agenzia delle Entrate Riscossione, la quale ha provveduto alla cancellazione dell'ipoteca precedentemente iscritta nei confronti di _____ oppure risalenti ad anni di distanza rispetto alla segnalazione alla Centrale Rischi della Banca d'Italia nel dicembre 2018 (così ancora il debito verso Equitalia spa, oggi Agenzia delle Entrate Riscossione, ed il debito vero _____ quale fideiussore di Guido Group spa, entrambi risalenti all'anno 2016), oppure derivanti da contratti di mutuo in regolare ammortamento (così i crediti di _____ nonché di _____



Accoglimento totale del 11/01/2021
Repert. n. 15/2021 del 12/01/2021
RG n.

depositava memoria difensiva in data 11.11.2020 nella quale reiterava le difese della comparsa di costituzione.

All'udienza del 17.11.2020 le parti discutevano la causa ed il Giudice si riservava.

Osservato

Il ricorso svolto da [redacted] è fondato nei termini che seguono.

1. Preliminarmente, sull'oggetto del giudizio

Questo Giudice deve verificare la legittimità o meno della segnalazione operata dal dicembre 2018 (e protratta nei mesi successivi sino alla data odierna) da parte di [redacted] alla Centrale Rischi della Banca d'Italia di [redacted] quale soggetto in posizione di sofferenza derivante dal rapporto di mutuo fondiario concluso in data 17.11.2008.

Occorre premettere sul piano processuale che il Tribunale di La Spezia è territorialmente competente considerato, da un lato, che l'art. 669ter cpc prevede per la tutelare cautelare *ante causam* la competenza del Giudice il quale sia altresì competente a conoscere del merito, dall'altro lato, le controversie derivanti dal rapporto contrattuale tra [redacted]

e [redacted] appartengono alla competenza territoriale del Tribunale di La Spezia a norma dell'art. 19 cpc poiché il contratto di mutuo fondiario (documento n. 2 [redacted])

è stato concluso a Sarzana (da intendersi quale luogo in cui è sorta l'obbligazione), ovvero luogo rientrante nel circondario del Tribunale di La Spezia.

Occorre premettere sul piano sostanziale che la segnalazione è effettivamente presente nella Centrale Rischi della Banca d'Italia a decorrere dal mese di dicembre 2018: in base alla visura della Centrale Rischi della Banca d'Italia relativa alla società [redacted]

(documento n. 11 [redacted]) compare dal dicembre 2018 l'indicazione di posizione di sofferenza segnalata da [redacted] derivante da rapporto bancario con esposizione di Euro 940.109,00 ovvero esposizione debitoria prossima a quella pretesa in via [redacted]



Accoglimento totale del 11/01/2021
Repert. n. 15/2021 del 12/01/2021

stragiduziale da _____ nei confronti di _____ in adempimento del _____
contratto di mutuo fondiario del 17.11.2018 (vedasi missiva di _____ in data
03.12.2018, prodotta come documento n. 5

2. Sul fumus boni iuris

Il presupposto del *fumus boni iuris* è presente nel caso di specie, ricorrendo l'illegittimità della segnalazione e pertanto il diritto di _____ di ottenerne la cancellazione *rectius* di proseguire la propria attività economica senza interferenze negative derivanti dall'illegittima segnalazione presso la Centrale Rischi della Banca d'Italia.

*Si consideri quanto segue sul piano generale.

La Centrale Rischi della Banca d'Italia è disciplinata principalmente dal Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze n. 663 dell'11.07.2012, e dalle disposizioni attuative emanate dalla Banca d'Italia con la Circolare n. 139/1991 ("Istruzioni per gli intermediari creditizi").

La Centrale Rischi della Banca d'Italia è una banca dati, gestita dalla Banca d'Italia, delle posizioni debitorie individuali dei soggetti (persone fisiche o giuridiche) nei confronti degli intermediari che svolgono attività di finanziamento al pubblico e partecipano alla Centrale Rischi, ovvero le banche iscritte nell'albo di cui all'art. 13 D.Lgs. 385/1993 e le società cessionarie di crediti di cui all'art. 3 Legge 130/199 oltre ad altre categorie di operatori individuate specificamente dalla Banca d'Italia.

Gli intermediari che partecipano alla Centrale Rischi della Banca d'Italia comunicano periodicamente le esposizioni debitorie nei loro confronti in capo alle persone fisiche o giuridiche.

La Centrale Rischi della Banca d'Italia è articolata in quattro sezioni c.d. di segnalazione (oltre ad ulteriore sezione c.d. informativa), eventualmente a loro volta suddivise in categorie di censimento.



Accoglimento totale del 11/01/2021
Repart. n. 15/2021 del 12/01/2021
RG n.

La sezione “crediti per cassa” è suddivisa in cinque categorie di censimento (“rischi autoliquidanti”, “rischi a scadenza”, “rischi a revoca”, “finanziamenti a procedura concorsuale e altri finanziamenti particolari”, “sofferenze”).

La sezione “crediti di firma” è suddivisa in due categorie di censimento (“garanzie connesse con operazioni di natura commerciale”, “garanzie connesse con operazioni di natura finanziaria”).

Le sezioni “garanzie ricevute” e “derivati finanziari” prevedono ciascuna un’unica categoria di censimento.

L’intermediario finanziario deve segnalare l’esposizione debitoria del cliente nell’ambito di specifica sezione e correlata categoria di censimento, in ragione delle caratteristiche dell’esposizione debitoria segnalata.

Le segnalazioni vengono effettuate con riferimento agli specifici rapporti contrattuali da cui deriva l’esposizione debitoria.

Le segnalazioni soggiacciono ad aggiornamento mensile.

In particolare, nell’ambito della categoria di censimento “sofferenze” (della sezione “crediti per cassa”) deve essere segnalata l’esposizione debitoria dei soggetti, da un lato, inadempienti alle obbligazioni a loro carico nei confronti dell’intermediario che procede alla segnalazione, dall’altro lato, che versano in stato di insolvenza intesa come deficitaria situazione patrimoniale la quale non consente al debitore di ripristinare la soddisfazione integrale e tempestiva delle proprie obbligazioni.

La segnalazione del debitore nell’ambito della categoria di censimento “sofferenze” (della sezione “crediti per cassa”) deve essere preceduta dalla comunicazione da parte dell’intermediario al debitore del c.d. preavviso di segnalazione, il quale ha la funzione di consentire al debitore di svolgere le proprie difese od adempiere l’obbligazione inevasa evitando la segnalazione preannunciata dall’intermediario e pertanto gli effetti negativi



Accoglimento totale del 11/01/2021
Repert. n. 15/2021 del 12/01/2021

RG n.

derivanti dalla segnalazione. In particolare, in base all' 4 co. 7 del "Codice di deontologia e di buona condotta per i sistemi informativi gestiti da soggetti privati in tema di crediti al consumo, affidabilità e puntualità nei pagamenti", approvato con Provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali n. 8 del 16.11.2004 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 300 del 23.12.2004, il termine del preavviso deve essere di almeno 15 giorni intercorrenti tra la data del ricevimento da parte del debitore della comunicazione di preavviso e la data in cui la segnalazione risulta visibile presso la Centrale Rischi della Banca d'Italia.

Questo Giudice deve evidenziare in conclusione quanto segue.

La segnalazione da parte dell'intermediario del nominativo del debitore presso la Centrale Rischi della Banca d'Italia, sezione "crediti per cassa", categoria di censimento "sofferenze", è legittima qualora alla data della stessa ricorrano cumulativamente tre condizioni (che devono essere accertate dall'intermediario prima di procedere alla segnalazione alla Banca d'Italia): la segnalazione è stata preceduta dal preavviso di segnalazione comunicato almeno 15 giorni prima al debitore (condizione di legittimità procedurale); il debitore è inadempiente alle obbligazioni assunte nei confronti dell'intermediario che procede alla segnalazione (condizione di legittimità sostanziale); il debitore versa in stato di insolvenza, ovvero presenta una situazione patrimoniale deficitaria la quale non gli consente di ripristinare la soddisfazione integrale e tempestiva delle proprie obbligazioni (condizione di legittimità sostanziale).

Le tre condizioni di legittimità della segnalazione devono sussistere sino dalla data di inizio della stessa e permanere per tutta la sua durata, in mancanza potendo il debitore ottenere (in via stragiudiziale, oppure in via giudiziale ordinaria o cautelare) la cancellazione della segnalazione *ab origine* o da quando è venuta meno una delle condizioni di legittimità (oltre al risarcimento del danno subito per effetto della segnalazione illegittima).



Accoglimento totale del 11/01/2021
Repart. n. 15/2021 del 12/01/2021
RG n.

L'illegittimità originaria della segnalazione è tuttavia soggetta a sanatoria.

L'illegittimità procedurale della segnalazione (per mancata comunicazione del preavviso di segnalazione almeno 15 giorni prima della segnalazione) è sanata *ex tunc* qualora l'intermediario dimostri che il debitore non avrebbe potuto evitare la segnalazione pure ricevendo tempestivamente il preavviso.

L'illegittimità sostanziale della segnalazione (per insussistenza dell'inadempimento del debitore o del suo stato d'insolvenza) è sanata *ex nunc* qualora l'inadempimento e lo stato d'insolvenza si manifestino successivamente alla segnalazione. In questo caso il debitore è titolare del diritto ad ottenere la cancellazione della segnalazione per il periodo in cui la stessa era illegittima qualora dimostri il concreto interesse ad agire ex art. 100 cpc sotteso alla domanda di cancellazione (inteso come condizione processuale che subordina la facoltà per un soggetto di richiedere la pronuncia di un provvedimento giudiziale alla concreta possibilità che dal provvedimento giudiziale discendano effetti favorevoli e giuridicamente apprezzabili per il soggetto richiedente), stante la considerazione che l'illegittimità è pregressa e non più attuale (così non potendosi presumere l'interesse ad agire). In ogni caso la sopravvenuta sanatoria sostanziale della segnalazione non consente di ritenere integrati i presupposti cautelari (in particolare il *periculum in mora*) per la cancellazione in via d'urgenza ex art. 700 cpc.

L'illegittimità sostanziale sopravvenuta della segnalazione (poiché il debitore non è più inadempiente od insolvente) ne comporta la cancellazione (limitata al periodo di sopravvenuta illegittimità della segnalazione, presumendosi comunque in questo caso l'interesse ad agire del debitore considerata l'attualità dell'illegittimità della segnalazione). Qualora il debitore richieda in via giudiziale la cancellazione della segnalazione presso la Centrale Rischi della Banca d'Italia, l'onere probatorio è ripartito in base alla regola



Accoglimento totale del 11/01/2021
Repart. n. 15/2021 del 12/01/2021
RG n. 1

generale di cui all'art. 2697 cc ed ai principi enunciati dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione (Cass. SU 13533/2001).

In punto di illegittimità procedurale della segnalazione, il debitore può limitarsi ad allegare di non avere ricevuto la comunicazione di preavviso di segnalazione o di non averla ricevuta tempestivamente, dovendo invece l'intermediario dimostrare di avere effettivamente eseguito la comunicazione nei termini indicati dalla normativa (ma l'intermediario, in assenza della comunicazione tempestiva, può dimostrare che il debitore non avrebbe potuto evitare la segnalazione pure ricevendo tempestivamente il preavviso, così realizzandosi la sanatoria *ex tunc* della segnalazione).

In punto di illegittimità sostanziale della segnalazione si aggiunga quanto segue.

Il debitore deve dimostrare di essere adempiente al rapporto contrattuale intercorrente con l'intermediario che procede alla segnalazione *rectius* di essere adempiente al rapporto contrattuale al quale si riferisce la segnalazione proveniente dall'intermediario titolare del credito (l'adempimento deve essere dimostrato per tutta la durata della segnalazione, mentre nel caso si riferisca solo ad una parte pregressa della durata complessiva il debitore può ottenere la cancellazione parziale qualora dimostri il concreto interesse giuridico sotteso alla domanda).

Il debitore deve dimostrare di essere soggetto solvente (la capacità patrimoniale del debitore deve essere dimostrata per tutta la durata della segnalazione, mentre nel caso si riferisca solo ad una parte della durata pregressa della durata complessiva il debitore può ottenere la cancellazione parziale qualora dimostri il concreto interesse giuridico sotteso alla domanda).

Qualora il debitore chieda il risarcimento del danno subito a causa dell'illegittima segnalazione, deve dimostrare sia il nesso causale (tra la segnalazione illegittima e l'evento danno) nonché il danno (patrimoniale e non patrimoniale) effettivamente subito.



Accoglimento totale del 11/01/2021
Repart. n. 15/2021 del 12/01/2021
RG n.

*Si consideri quanto segue nel caso specifico.

**Il preavviso di segnalazione è stato comunicato tempestivamente da _____ a _____

_____ con missiva del 03.12.2020 ha comunicato a _____ la risoluzione del contratto di mutuo del 17.11.2008, intimando il pagamento del capitale residuo e degli interessi pari ad Euro 947.000,66 ed avvertendo altresì _____ che in mancanza di pagamento il nominativo della società sarebbe stato segnalato a sofferenza al sistema bancario attraverso la Centrale Rischi della Banca d'Italia.

La missiva risulta comunicata a _____ tramite posta elettronica certificata del 03.12.2018 nonché tramite raccomandata del 07.12.2018 (la missiva e le ricevute della consegna a _____ sono prodotte come documento n. 5 _____).

La segnalazione della posizione di sofferenza di _____ è visibile nella Centrale Rischi della Banca d'Italia dalla data del 31.01.2019, come si evince dalla visura della Centrale Rischi della Banca d'Italia.

* _____ non era inadempiente nel dicembre 2018 e non lo è diventato neppure successivamente sino alla data attuale.

Il Tribunale di Lucca, con la sentenza n. 476/2020, ha rilevato quanto segue: il contratto di mutuo fondiario è parzialmente nullo in quanto il tasso di interesse applicato da _____

nei confronti di _____ non è comprensibile in base al testo contrattuale; il tasso di interesse applicabile da _____ nei confronti di _____ è quello di cui all'art. 117 co. 7 lettera a) D.Lgs. 385/1993 (ovvero il tasso nominale minimo e massimo, rispettivamente per le operazioni attive e passive, dei buoni ordinari del tesoro annuali o di altri titoli similari eventualmente indicati dal Ministro dell'Economia e delle Finanze, emessi nei dodici mesi precedenti la conclusione del contratto o, se più favorevoli per il cliente, emessi nei dodici mesi precedenti lo svolgimento dell'operazione); in ragione



Accoglimento totale del 11/01/2021
Repert. n. 15/2021 del 12/01/2021

dell'applicazione del tasso di interesse di cui all'art. 117 co. 7 lettera a) D.Lgs. 385/1993, ^{RG n. 1003}
alla data del 07.12.2018 (ovvero la data nella quale la banca ha comunicato la risoluzione del contratto) aveva versato Euro 78.259,46 in eccesso rispetto al dovuto risultando pertanto creditore di di Euro 78.259,46; il contratto di mutuo fondiario non è risolto in quanto alla data del 07.12.2018 aveva versato a tutti gli importi contrattualmente dovuti (ed anzi Euro 78.259,46 in eccesso rispetto agli importi contrattualmente dovuti); deve procedere alla riformulazione del piano di ammortamento applicando gli interessi di cui all'art. 117 co. 7 lettera a) D.Lgs. 385/1993, fermo restando che l'importo di Euro 78.259,46 deve essere imputato alle rate di cui al nuovo piano di ammortamento, e fermo restando che non sussiste inadempimento di rispetto alla rate scadute nelle more poiché il mancato pagamento è dipeso dall'illegittima risoluzione contrattuale intimata da

In base alla sentenza n. 476/2020 del Tribunale di Lucca è tenuta a comunicare a nuovo piano di ammortamento del mutuo fondiario con applicazione degli interessi ex art. 117 co. 7 lettera a) D.Lgs. 385/1993, imputando allo stesso tutti i pagamenti effettuati in precedenza da e con decorrenza dalla data di comunicazione del nuovo piano di ammortamento dei termini di scadenza delle rate che non risultino ancora saldate in virtù dei pagamenti pregressi.

non era inadempiente al contratto di mutuo fondiario nel dicembre 2018 considerato che a quella data aveva versato importi in eccesso per Euro 78.259,46, e non lo è neppure divenuto successivamente sino alla data attuale in mancanza della comunicazione del nuovo piano di ammortamento da parte di

non versava in stato di insolvenza nel dicembre 2018 e non vi è incorso neppure successivamente sino alla data attuale.



Accoglimento totale del 11/01/2021
Repart. n. 15/2021 del 12/01/2021
RG n.

Si considerino i seguenti elementi.

***In primo luogo, in base alla visura della Centrale Rischi della Banca d'Italia emerge che al dicembre 2018 aveva già ottenuto finanziamenti per importi considerevoli da altri intermediari, tutti in corso di regolare restituzione da parte di sino alla data odierna.

In particolare, quanto ai finanziamenti concessi da e per importi superiori ad Euro 300.000,00 (vedasi, nella segnalazioni al dicembre 2018, la voce denominata "utilizzato" corrispondente all'ammontare del credito erogato al cliente, pari ad Euro 343.252,00 per Mps Covered Bond srl e ad Euro 359.254,00 per gli stessi risultano segnalati nella sezione "crediti per cassa" categoria di censimento "rischi a scadenza" la quale include le operazioni di finanziamento con scadenza fissata contrattualmente e prive di una fonte di rimborso predeterminata, ma non sono mai transitati nella sezione "crediti per cassa" categoria di censimento "sofferenze", così desumendosi il tempestivo adempimento da parte di dei correlati piani di ammortamento.

La circostanza del regolare adempimento dei piani di ammortamento da parte di è peraltro confermata dalla progressiva diminuzione degli importi riportati nella voce "utilizzato" delle segnalazioni relative ai finanziamenti, in quanto il credito erogato diminuisce via via che provvede al pagamento delle rate del piano di ammortamento: rispetto a voce "utilizzato" diminuisce da Euro 343.252,00 del dicembre 2018 ad Euro 294.237,00 del giugno 2020; rispetto a la voce "utilizzato" diminuisce da Euro 359.254,00 del dicembre 2018 ad Euro 299.644,00 del giugno 2020.



Accoglimento totale del 11/01/2021
Repart. n. 15/2021 del 12/01/2021
RG n. _____

***In secondo luogo si considerino i dati dei bilanci relativi agli esercizi 2018 e 2019 (documenti nn. 12 e 13 _____ : l'importo totale dell'attivo e del passivo sono tra loro coincidenti (Euro 3.184.239,00 per l'esercizio 2018, Euro 2.867.997,00 per l'esercizio 2019); i debiti sono progressivamente diminuiti (da Euro 2.703.694,00 dell'esercizio 2018 ad Euro 2.377.344 dell'esercizio 2019) e la maggiore parte sono esigibili a lungo termine (nell'esercizio 2018 risultano esigibili entro l'esercizio successivo debiti per Euro 518.796,00 rispetto al totale di Euro 2.703.694,00, nell'esercizio 2019 risultano esigibili entro l'esercizio successivo debiti per Euro 221.255,00 rispetto al totale di Euro 2.77.344,00); gli esercizi si sono conclusi con utile in progressivo aumento (Euro 942,00 nell'esercizio 2018, ed Euro 10.238,00 nell'esercizio 2019).

3. Sul *periculum in mora*

Il presupposto cautelare del *periculum in mora* è presente nel caso di specie.

In particolare il diritto di _____ di proseguire la propria attività economica senza interferenze negative derivanti dalla segnalazione illegittima presso la Centrale Rischi della Banca d'Italia è esposto al pericolo di un pregiudizio imminente ed irreparabile nelle more del giudizio ordinario di cognizione volto a conseguire la cancellazione della segnalazione illegittima (oltre all'eventuale risarcimento dei danni subiti da _____

_____ considerato che il protrarsi della segnalazione illegittima rischia verosimilmente di cagionare l'interruzione definitiva dell'attività societaria (prima della conclusione del giudizio ordinario di cognizione).

Si consideri che _____ è una società attiva prevalentemente nel settore della compravendita immobiliare e della locazione immobiliare.

In base alla visura camerale di _____ (documento n. 1 _____) la società ha come attività "*compravendita, permuta e locazione di immobili [...]*"

16

Firmato Da: GA GGIOLI GABRIELE GIOVANNI Emesso Da: A RUBAPEC S.P.A. - NG CA 3 Serial#: 6e28631b69885116b6b43b3197b14



Accoglimento totale del 11/01/2021
Repart. n. 15/2021 del 12/01/2021
RG n.

Il compendio immobiliare di cui _____ era proprietaria nel 2016 ammontava ad Euro 5.459.650,00 (vedasi stima del consulente di _____ in data 29.07.2016, documento n. 17 _____, diminuito ad Euro 2.243.685,00 nell'esercizio 2018 ed a Euro 2.137.794 nell'esercizio 2019 (vedasi la voce "immobilizzazioni materiali" dei correlati bilanci) in ragione della prosecuzione dell'attività di vendita.

_____ risulta altresì avere concluso contratti di locazione degli immobili di sua proprietà (documento n. 14 _____). In particolare, tutti i contratti di locazione sono stati sottoscritti tra gli anni 2015 e 2020 ed hanno termini finali di durata compresi tra gli anni 2022 e 2026.

Si consideri che il mantenimento dei finanziamenti bancari in corso ed il conseguimento di nuovi finanziamenti è fondamentale ai fini del prosieguo dell'attività di _____ considerati in particolare gli elevati costi di investimento che caratterizzano le operazioni commerciali con oggetto immobili (evidenziati nel caso di specie dal valore del compendio immobiliare di Euro 5.459.650,00 di cui _____ era proprietaria nel 2016).

Il mantenimento dei finanziamenti in corso può essere impedito dalla presenza di segnalazione di posizione di sofferenza presso la Centrale Rischi della Banca d'Italia, integrandosi in virtù dell'apparente stato d'insolvenza sotteso alla segnalazione gli estremi della fattispecie della giusta causa di revoca del finanziamento a norma dell'art. 1845 cc.

Il conseguimento di nuovi finanziamenti è impedito dalla presenza di segnalazione di posizione di sofferenza presso la Centrale Rischi della Banca d'Italia, in quanto il soggetto in stato di insolvenza non può essere ritenuto dagli istituti bancari in grado di restituire il finanziamento concesso. _____ na peraltro prodotto comunicazione di Intesa

SanPaolo spa in data 08.10.2020 (documento n. 12) nella quale viene respinta la richiesta di prestito avanzata da _____ ragione della presenza di segnalazione a sofferenza a suo carico presso la Centrale Rischi della Banca d'Italia (appunto la

17

Firmato Da: GA GGIOLI GABRIELE GIOVANNI Emesso Da: RUBAPEC S.P.A. - ING CA 3 - Serial#: 6e28631b69885116166b43b31497b14



Accoglimento totale del 11/01/2021
Repart. n. 15/2021 del 12/01/2021
RG n.

segnalazione proveniente da _____ con riferimento al mutuo fondiario del
17.11.2008).

4. La decisione del Giudice

Questo Giudice, in accoglimento del ricorso svolto da _____, deve ordinare a
_____ di richiedere immediatamente alla Banca d'Italia la cancellazione di tutte le
segnalazioni relative a _____ presenti dal dicembre 2018 nella Centrale Rischi
della Banca d'Italia nella sezione "crediti per cassa" categoria di censimento "sofferenze"
pertinenti il contratto di mutuo fondiario concluso tra _____ e _____ in
data 17.11.2008.

Le spese processuali seguono la soccombenza.

Gli onorari della difesa di _____ vengono liquidati in base alle disposizioni di cui
al DM 55/2014 e successive modifiche in totali Euro 4.454,00 ed accessori, tenuto conto
del valore della causa (valore indeterminabile di complessità media), dell'Autorità
Giudiziaria adita (Tribunale), del tipo di procedimento (cautelare), delle fasi processuali
effettivamente svolte (studio, introduttiva, decisionale).

Gli esborsi sostenuti da _____ vengono liquidati in Euro 286,00, di cui Euro
259,00 per contributo unificato ed Euro 27,00 per marca da bollo a titolo di pagamento
forfettario delle spese di giustizia (vedasi nota di iscrizione a ruolo).

Gli onorari e gli esborsi liquidati a favore di _____ vengono distratti a norma
dell'art. 93 cpc al procuratore costituito avv. Alessandro Pontremoli che si è dichiarato
antistatario.

P.Q.M.

A) Ordina a _____

_____ di richiedere immediatamente alla Banca d'Italia la

18

Firmato Da: GA GGIOLI GABRIELE GIOVANNI Emesso Da: RUBAPEC S.P.A. - NG CA 3 Serial#: 6e26631b6e9865116b6b43b31497b14



Accoglimento totale del 11/01/2021
Repert. n. 15/2021 del 12/01/2021
RG n.

cancellazione di tutte le segnalazioni relative a _____ presenti
dal dicembre 2018 nella Centrale Rischi della Banca d'Italia nella sezione "crediti per
cassa" categoria di censimento "sofferenze" pertinenti il contratto di mutuo fondiario
concluso tra _____ e _____
_____ in data 17.11.2008.

B) Condanna

_____ alla rifusione delle spese processuali a
favore di _____ liquidandole in Euro 4.454,00 ed accessori per
onorari ed in Euro 286,00 per esborsi, con distrazione al procuratore antistatario avv.
Alessandro Pontremoli.

La Spezia, 11.01.2021

Il Giudice
dott. Gabriele Giovanni Gaggioli

